

Roma, 28 settembre 2020

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio di Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Via Milano, 53
00184 - ROMA

A mezzo posta elettronica certificata: ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Osservazioni, commenti e proposte concernenti le modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche) di cui alla consultazione pubblica avviata dalla Banca d'Italia in data 30 luglio 2020, che si concluderà in data 28 settembre 2020

Lo scrivente Studio **GIM Legal STA S.r.l.** (di seguito, lo "**Studio**"), in accoglimento dell'invito a trasmettere osservazioni, commenti e proposte, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del "documento per la consultazione" recante lo schema delle modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche) volte a (i) precisare una possibile modalità applicativa della facoltà del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti, (ii) rivedere alcune disposizioni applicabili ai FIA italiani chiusi, e (iii) chiarire la possibilità di differire nel tempo il pagamento delle commissioni di sottoscrizione, precisa qui di seguito le proprie osservazioni e proposte.

1. Sulle modifiche al Regolamento di gestione collettiva del risparmio concernenti l'ampliamento della facoltà del gestore di sospendere il diritto al rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti

In merito alla facoltà del gestore di sospendere, in situazioni di eccezionale tensione di liquidità nei mercati finanziari, il diritto al rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti, lo scrivente Studio condivide la modifica del Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Parte C, paragrafo 4.2.1 e aderisce alla formulazione n. 2 dell'Allegato V.1.1. "Schema di regolamento semplificato", lettera C, VI. Rimborso delle quote, VI.1 Previsioni generali, n. 9 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio che dispone che *"la SGR ha facoltà di sospendere per un periodo determinato (che non potrà essere superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al [indicare una percentuale non inferiore al 5%] del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave*

GIM Legal STA S.r.l., C.F./P.I. 14554201005, sede legale via P. Tacchini 32, 00197, Roma
Viale Parioli 124, 00197, Roma - T. +39 06 93373600 Via Olmetto 10, 20123 Milano - T. +39 02 89014376
Capitale sociale 75.300 euro i.v.

email: info@gimlegal.com - pec: gimlegal@legalmail.it.

pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata del periodo di sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante tale periodo si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive, ferma restando la durata massima complessiva di un mese dei predetti periodi di sospensione".

Con riferimento alla previsione della facoltà per il gestore di sospendere il diritto al rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso superiori a una percentuale non inferiore al 5% del valore complessivo netto del fondo che "in relazione all'andamento dei mercati" richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti, lo scrivente Studio ritiene che la locuzione "**andamento dei mercati**" sia generica e che la relativa applicazione potrebbe, di conseguenza, generare incertezza ai fini applicativi.

Si propone, dunque, di inserire, anche tra parentesi o in nota, un'indicazione della ricorrenza delle fattispecie che legittimano il potere di sospensione del diritto di rimborso delle quote anzidetto.

In merito a ciò, si osserva come spesso il regolamento di gestione del fondo riprenda quasi testualmente le disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e, pertanto, una definizione delle specifiche situazioni correlate all'andamento dei mercati potrebbe agevolare la SGR nell'esercizio della facoltà su menzionata.

2. Sulle modifiche al Regolamento di gestione collettiva del risparmio concernenti l'eliminazione dell'obbligo del gestore italiano di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota pari almeno al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale del FIA

Lo scrivente Studio condivide la modifica al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo II, Capitolo V, Sezione IV relativa alla eliminazione dell'obbligo del gestore italiano di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota pari almeno al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale del FIA.

3. Sulle modifiche al Regolamento di gestione collettiva del risparmio concernenti l'innalzamento del limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso la stessa controparte applicabile ai FIA chiusi italiani non riservati e la rimozione del limite per i FIA chiusi italiani riservati

Lo scrivente Studio condivide la modifica al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo V, Capitolo III, Sezione V relativa all'innalzamento del limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso la stessa controparte applicabile ai FIA chiusi italiani non riservati e la modifica al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo V, Capitolo III, Sezione VI, relativa alla rimozione del limite su indicato per i FIA chiusi italiani riservati.

4. Sulle modifiche al Regolamento di gestione collettiva del risparmio concernenti il richiamo di attenzione verso gli intermediari in relazione (i) al rispetto degli obblighi informativi relativi al pagamento differito e graduale delle commissioni con riferimento all'importo differito dei costi da sostenere (ii) all'allineamento tra il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita e l'orizzonte temporale di investimento

Con riferimento alla modifica al Regolamento di gestione collettiva del risparmio del Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Parte B, paragrafo 3.3.2 all'interno della quale si richiede che nel caso di c.d. commissioni di sottoscrizione differite "il regolamento del fondo indichi con precisione l'ammontare della commissione (che dovrà essere espressa in termini assoluti o in termini percentuale della somma investita), le modalità e il periodo di prelievo della stessa", si propone, al fine di rafforzare la trasparenza informativa nei confronti degli investitori, di citare nella disposizione indicata, oltre al regolamento del fondo, anche il modulo di sottoscrizione. Il modulo di sottoscrizione, infatti, rappresenta il documento che racchiude le principali caratteristiche del fondo e della SGR e, essendo molto più sintetico rispetto al regolamento del fondo, risulta di immediata lettura per l'investitore cosicché indicare con precisione l'ammontare delle c.d. commissioni differite, le modalità e il periodo di prelievo anche in tale documento rafforzerebbe, ad avviso di chi scrive, la tutela dell'investitore.

Nel ringraziarVi per l'opportunità concessa e nel restare a completa disposizione per fornire qualsivoglia chiarimento in merito alle osservazioni e alle proposte formulate, lo scrivente Studio autorizza, sin d'ora, la S.V. alla pubblicazione e alla divulgazione del presente contributo.

Con osservanza,

GIM Legal STA S.r.l.

Dott. Luigi Rizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Rizzi'.

Avv. Manuela Rasori

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Manuela Rasori'.

Avv. Miranda Manenti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Miranda Manenti'.